



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

AUDIZIONE COMMISSIONI RIUNITE 10^a E 13^a DEL SENATO

01/07/2014

NOTA SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 24 GIUGNO 2014, N. 91

Art. 10, comma 9

Il comma 9 dell'art. 10 prevede che “... *I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...*” e stabilisce quindi che:

- l'aggiornamento dei dati sullo stato di avanzamento degli interventi è a carico dei Presidenti delle regioni;
- la cadenza ordinaria di **aggiornamento è trimestrale**;
- le modalità di comunicazione dei dati sono indicate dal MATTM;
- il sistema "on-line" per la gestione delle informazione **non è specificato**.

Rispetto a tale formulazione si rileva che:

- gli accordi di programma MATTM-Regioni, di cui al comma 1 dell'art 10 in esame, prevedevano espressamente che il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi fosse attuato *con il supporto tecnico operativo dell'ISPRA, mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*;
- nella maggior parte degli accordi, il termine per l'inserimento delle informazioni nel sistema di monitoraggio era indicato in **quindici giorni dall'adozione del singolo atto** (approvazione progetti, aggiudicazione lavori, ecc.).

Si ritiene quindi che la attuale formulazione dell'articolo possa rappresentare un passo indietro rispetto al riconoscimento del ruolo svolto (e che verosimilmente dovrà comunque continuare a svolgere, anche, tra l'altro, anche a favore della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 11 successivo) da ISPRA nell'attività di monitoraggio.

Conseguentemente si propone la seguente modifica:

“... I Presidenti delle regioni provvedono, secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line relativo al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

gestito dall'ISPRA, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti. ...”

Art. 10, comma 12

Con riferimento al comma 12 dell'articolo 10 relativo al D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 convertito nella L. 6 febbraio 2014, n. 6 si evidenzia che non appare chiaro se la disciplina dettata prolunga i termini temporali fissati dal DM 11 marzo 2014 “Indicazione dei terreni della regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli”, dal momento che la norma fa riferimento a successivi decreti. In particolare, la norma stabilisce che l'effettuazione delle indagini dirette avvenga “entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni”. Si segnala la necessità di allungare i termini temporali per l'effettuazione delle indagini, almeno per i siti a rischio 2, sia per la numerosità dei siti da indagare sia per la necessità di estendere le indagini analitiche non solo alle matrici suolo, acqua e vegetali, ma anche effettuare eventuali carotaggi per riscontrare o meno la presenza di rifiuti interrati.

I termini di scadenza non appaiono, infatti, congrui per l'effettuazione delle attività di indagine, inoltre, per i siti di livello 2, infatti, va considerato il rischio minore associato, ma anche della fattibilità tecnica, in termini temporali, delle campagne analitiche da effettuare.

Pertanto, anche in considerazione della tempistica dettata al comma 12 dell'articolo 10 del decreto D.L. 24 giugno 2014, n. 91, sarebbe opportuno rivedere le scadenze sopra evidenziate in sede di conversione.

Art. 11, Comma 12

Anche in relazione al Comma 1, **si concorda e si sostiene il presente Comma** che esplicita un generale obiettivo di eradicazione e controllo delle specie alloctone introdotte in tempi recenti, escludendo quindi da questo obiettivo specie come il fagiano, il daino o il muflone.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 12

In merito alla riorganizzazione della Commissione VIA VAS, che prevede la riduzione a 40 componenti, si evidenzia che la Commissione si avvale dal 2008 del supporto tecnico e scientifico di ISPRA per specifiche istruttorie per la quali viene avanzata la richiesta da parte della Commissione stessa. Ciò in forza della Direttiva del Ministro prot. Gab-2008-0012580 del 19/09/2008 “Supporto diretto e istruttorio al funzionamento della CTVA-VIA e VAS – Direttiva. Segnalazione di massima urgenza e priorità istituzionale”. Tale attività ha rappresentato un impegno nuovo e significativo per l’Istituto, che tuttavia ne ha accresciuto altresì la competenza e il riconoscimento del ruolo.

In tal senso ISPRA non si sottrae a tale ruolo, ma si segnala che una Commissione con un minor numero di membri potrebbe richiederne un ulteriore e maggior supporto tecnico e scientifico. In tal senso si segnala come altresì già l’articolo 5 “Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA” del DDL governativo A.C. n.2093 collegato alla Legge di stabilità 2014 prevede un ulteriore e gravosissimo impegno dell’Istituto relativamente alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni in particolare delle VIA e AIA nazionali.

Di ciò, auspicabilmente, si dovrebbe tener conto incardinando meglio ed esplicitamente l’Istituto in tale ruolo e consentendone un potenziamento strutturale ed organizzativo, anche attraverso un adeguato e riconosciuto concorso delle ARPA e delle APPA ed un adeguato sostegno finanziario. Tale sostegno, ad invarianza di spesa per la finanza pubblica, potrebbe rivenire attraverso una corretta quantificazione economica ed aggiornamento degli oneri istruttori ed ispettivi per tali attività posti a carico dei proponenti e/o dei gestore di opere ed impianti da valutare ed autorizzare, di competenza nazionale.

Art. 13

Comma 1

Il fine ultimo delle modifiche proposte dal DL è quello di semplificare le procedure di caratterizzazione e bonifica di cui agli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006 con riferimento alla matrice suolo. Il dispositivo proposto sembrerebbe limitare l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica e la conseguente determinazione delle CSR, favorendo interventi di bonifica finalizzati al raggiungimento delle CSC.

La proposta riportata all’art. 13 comma 1 si configura come derogatoria rispetto alla procedura ordinaria di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, ma non vengono esplicitate

le condizioni di attuazione della deroga, salvo che per il limite temporale di dodici mesi concesso per l'attuazione degli interventi di bonifica.

Agire su un sito potenzialmente contaminato (CSC<C<CSR), per di più in un intervallo di tempo limitato (12/18 mesi) potrebbe incentivare il ricorso a tecniche di bonifica incentrate sullo "scavo e smaltimento", con conseguente aumento della produzione di rifiuti in contrasto al principio comunitario della loro minimizzazione.

All'art. 242-bis comma 4, qualora a seguito della bonifica e dell'esecuzione del piano della caratterizzazione si evidenziasse il superamento delle CSC, la norma chiede integrazioni al progetto di bonifica da istruire nel rispetto delle procedure ordinarie. Si evidenzia che il progetto di bonifica redatto secondo la procedura ordinaria (artt. 242 e 252) ha come obiettivi di bonifica le CSR e non le CSC.

Per tale motivo si suggerisce di modificare il citato comma prevedendo l'uscita dalla procedura semplificata dell'art. 242-bis come di seguito:

"... Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, l'analisi di rischio ai fini di consentire l'istruttoria del procedimento nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. ..."

Comma 2

Quanto previsto all'art. 13 comma 2 ha rilevanti implicazioni nel caso in cui nel sito sia già stata condotta un'analisi di rischio e le CSR così determinate siano inferiori alle CSC; in questo modo, infatti, la procedura semplificata consentirebbe la bonifica a valori (CSC) che determinano un rischio sanitario non accettabile. Sarebbe opportuno limitare l'applicazione di tale comma ai casi in cui le CSR determinate tramite analisi di rischio risultino superiori alle CSC.

Il testo proposto utilizza dei termini che possono creare fraintendimenti rispetto a quelli definiti nell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006:

- per il termine bonifica l'art. 240 lettera p) riporta "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)", laddove nel testo proposto l'obiettivo della bonifica è posto uguale alle CSC;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- il termine "piano di caratterizzazione" viene utilizzato per definire una attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, attività completamente diversa da quella definita per il PdC nell'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Comma 4

Si condivide la semplificazione proposta, che consente l'applicazione delle procedure semplificate al recupero delle tipologie di rifiuti individuate da atti normativi dell'Unione europea nell'ambito della definizione dei criteri di end-of-waste.

Tuttavia, considerato che, per una stessa tipologia di rifiuto, le quantità massime recuperabili in procedura semplificata possono, ai sensi della disciplina nazionale vigente, dipendere dalla particolare attività di recupero (è, per esempio, il caso dei rottami di vetro nell'ambito del decreto ministeriale 5 febbraio 1998), si rende necessario chiarire che le quantità massime da rispettare sono quelle individuate dai decreti ministeriali citati nella disposizione con riferimento, però, alle specifiche forme di recupero e applicazioni previste dagli atti dell'UE.

Si propone, pertanto, la riformulazione del comma come di seguito precisato:

“4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

«8-quater. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce **sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce, dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:**

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.»”



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 14, comma 8

Si condivide lo spirito della disposizione, finalizzata ad escludere dal novero delle pratiche identificabili come attività di gestione di rifiuti non autorizzata e come combustione illecita di rifiuti (artt. 256 e 256-bis del decreto legislativo n. 152/2006) e dal relativo regime sanzionatorio la combustione del “materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.” Si ritiene, tuttavia, che il limite quantitativo fissato in tre metri steri per ettaro al giorno debba essere adeguatamente ridotto, tenendo conto dei possibili impatti sulla matrice aria legati alla combustione del materiale di che trattasi.

Art. 16

Commi 1, 2 e 3

Si introducono alcune necessarie disposizioni in materia di richiami; l'elemento più delicato appare quello dell'introduzione di un limite di utilizzo di richiami, anche per gli uccelli provenienti da allevamenti e non solo per gli animali di cattura in natura.

La modifica migliora in parte il quadro complessivo, anche se potrebbe risultare insufficiente.

Comma 4

Si condividono gli obiettivi delle modifiche apportate al D.lgs. 32/2010 al fine di rendere più coerente con le disposizioni comunitarie l'implementazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale (INSPIRE), in relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tuttavia, è fondamentale il riconoscimento del ruolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (ISPRA/ARPA), così come indicato anche dal DDL “Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'ISPRA” già approvato in prima lettura alla Camera (A.C. 68 Realacci ed abb.), per la gestione e il coordinamento dell'informazione ambientale e territoriale nel nostro Paese e dalla stessa L.135/2012.

Inoltre, vista l'articolazione della “piattaforma” prevista dalla L.135/2012, che ha ulteriormente rafforzato il ruolo di coordinamento di ISPRA in materia di informazione geografica, territoriale e ambientale (del resto già indicato dallo stesso D.lgs. 32/2010) e che prevede che: “...la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA ...”, sarebbe opportuno che tutta la gestione dei dati geospaziali fosse resa coerente con tale norma primaria.

In particolare alla lettera “*n*”) delle modificazioni proposte e relative all’articolo 8, comma 3, in merito allo sviluppo del Geoportale nazionale quale punto di accesso alle informazioni territoriali, si ritiene che tale Geoportale debba essere sviluppato **avvalendosi di ISPRA** (o direttamente da ISPRA) e non “... anche ...”, nè attraverso altre, non meglio precisate, “... strutture tecniche dedicate ...”, in coerenza con le norme sopra richiamate.